

Art. 235

1 Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:

- a. il luogo, la data e l'ora dell'udienza;
- b. la composizione del tribunale;
- c. le parti presenti all'udienza e i loro rappresentanti;
- d. le conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali delle parti;
- e. le decisioni del tribunale;
- f. la firma del verbalizzante.

2 Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale, sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti. Possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.

3 Sulle richieste di rettifica del verbale decide il giudice.
